



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di ovini all'aperto

Definizione

Per "detenzione permanente all'aperto" si intende il **soggiorno permanente**, 24 ore su 24, di **animali domestici** in **un'area recintata** situata all'aperto. È necessario differenziare questo tipo di detenzione di animali dal pascolo o dall'uscita all'aperto, che sono caratterizzati dal ritorno quotidiano degli animali alla stalla e, in caso di necessità, da brevi stabulazioni.

Le **condizioni climatiche estreme** sono contraddistinte da grande caldo e irraggiamento solare intenso oppure da freddo, umidità e vento.

Esposizione del problema

Oggi la detenzione all'aperto di ovini torna ad essere praticata in misura crescente. Trovano grande diffusione soprattutto i sistemi di messa al pascolo che, per la loro gestione, non necessitano di infrastrutture costose e richiedono un onere lavorativo relativamente basso. La detenzione all'aperto corrisponde inoltre ampiamente ai bisogni naturali degli ovini (comportamento sociale e nutrizionale, movimento, occupazione, stimoli ambientali e variazioni climatiche).

Tuttavia, conoscenze insufficienti delle esigenze relative a questi tipi di detenzione nonché delle **capacità di adattamento** degli animali possono causare problemi in materia di protezione degli animali. Essi si presentano soprattutto quando gli animali vengono esposti senza protezione a **condizioni climatiche estreme**, come grande caldo ed irraggiamento solare intenso, oppure umidità, freddo e vento. A volte anche il **grado di compattezza del suolo**, a causa di un suo eccessivo calpestamento da parte degli animali (con conseguente formazione di fango), non soddisfa le esigenze poste da una detenzione adeguata. Forme estensive di detenzione all'aperto comportano inoltre il pericolo che gli animali siano in buona parte abbandonati a loro stessi e, di conseguenza, non vengano più **sufficientemente accuditi**.

In linea di massima ciò vale anche per la **detenzione nella regione d'estivazione** o la **transumanza**. In questo caso il problema è però meno rilevante dato che gli animali dispongono di regola di una superficie molto più ampia. Quest'ultima offre normalmente un numero sufficiente di strutture naturali quali alberi, cespugli e sporgenze rocciose che consentono agli animali di reagire alle condizioni climatiche e di scegliersi il luogo di riparo più adatto a loro. Se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 36 cpv. 2 OPAn). Per ciò che concerne i greggi in transumanza, è compito del pastore cercare luoghi adeguati, che non presentino problemi relativi alla protezione degli animali.

Bisogni degli ovini nella detenzione all'aperto

I mutamenti climatici producono negli animali delle **reazioni comportamentali**, frutto di **meccanismi fisiologici di adattamento**. Così, in condizioni di gran caldo gli animali tendono ad aumentare la dispersione di calore corporeo: sudando, ingerendo più acqua, aumentando la frequenza respiratoria e inumidendo la superficie del corpo. Nel contempo, gli animali cercano luoghi ombreggiati, più freschi e ventilati. Il freddo viene invece combattuto dagli animali mediante un innalzamento del metabolismo e, a più lungo termine, con un adattamento morfologico: maggiore crescita di pelo e aumento di grasso corporeo. Inoltre il loro fabbisogno di energia è più elevato e, di conseguenza, necessitano di maggiori quantità di alimenti. Quando la temperatura si abbassa, allo scopo di ridurre le perdite di calore corporeo, cercano luoghi riparati dal vento ed evitano i giacigli umidi e freddi. Cercano di proteggersi dalla pioggia persistente o fredda, così da evitare di bagnarsi fino alla cute e di raffreddarsi. L'esperienza insegna che periodi caratterizzati da grande caldo e forte irraggiamento solare, oppure da freddo, vento e umidità, sono ricorrenti. In tali situazioni, se gli animali non hanno la possibilità di proteggersi dalle condizioni climatiche estreme, la loro capacità di adattamento può risultare insufficiente.

Per quanto riguarda le condizioni climatiche è però impossibile indicare dei valori limite esatti oltre i quali sia necessario intervenire. È invece di importanza decisiva provvedere affinché essi possano in ogni momento cercarsi un riparo, qualora ciò sia reso necessario da fattori ambientali o dal loro stato fisiologico. E tali situazioni riguardano anche le razze cosiddette rustiche.

Normalmente gli ovini sopportano meglio il caldo se vengono tosati in primavera e se hanno la possibilità di cercare riparo in un luogo ombreggiato. Gli ovini appena tosati corrono il rischio di subire un colpo di sole, quelli con un vello troppo lungo o infeltrito possono accumulare calore in eccesso. Questi animali sopportano molto bene il freddo secco, sempre che, grazie ad una tosatura effettuata al momento opportuno, abbiano una sufficiente copertura di vello. Durante i periodi di freddo è assolutamente necessario evitare che gli ovini possano bagnarsi completamente fino alla cute: a tale proposito, il tipo di vello e la razza dell'animale rivestono comunque un ruolo importante. Infatti, l'azione idrorepellente esercitata dal vello delle razze a lana fine è soltanto minima, mentre quello delle razze a lana liscia, lunga o grossolana, a condizioni ottimali può resistere all'umidità della pioggia anche per alcuni giorni.

La ricerca da parte degli animali di un riparo dalle condizioni climatiche estreme non dipende unicamente dalla durata di queste ultime o da fattori ambientali come l'altitudine e l'esposizione, bensì anche dalle **caratteristiche specifiche degli animali** in questione. Ad esempio: razza, età, stato nutrizionale, condizioni del pelame, oppure da altri fattori particolari, come potrebbe essere il momento del parto. Gli agnelli appena nati hanno scarse riserve energetiche e, a causa dell'assenza di cuscinetti adiposi e del vello ancora sottile, sono molto sensibili alle basse temperature e all'umidità. Perciò, durante il periodo di foraggiamento invernale le pecore in avanzato stato di gravidanza devono essere stabulate prima di partorire e, dopo il parto, devono essere tenute in stalla per almeno due settimane (art. 7 cpv. 4 O animali da reddito e domestici). È consigliabile seguire tale procedura anche in estate.

Le **esigenze in materia di protezione degli animali da condizioni climatiche estreme** variano molto a seconda del tipo di situazione: freddo e umidità oppure temperature elevate. Per il clima freddo e umido è necessario che la struttura di protezione permetta a tutti gli animali di giacere contemporaneamente. Essa deve essere asciutta e protetta dal vento, affinché gli animali possano evitare di bagnarsi completamente e di raffreddarsi (art. 36 cpv. 1 OPAn). Il suolo non deve causare agli animali un'eccessiva perdita di calore corporeo: ad esempio, è utile la presenza di uno strato sufficiente di lettiera. Se il suolo è bagnato o risulta freddo a contatto con il corpo degli animali, essi possono rifiutare di stendersi a riposare, il che può causare un conseguente stato di spossatezza. In caso di gran caldo e di forte irraggiamento solare, deve essere disponibile una struttura di protezione che permetta a tutti gli animali di ripararsi contemporaneamente. In essa il ricambio d'aria dovrebbe

essere elevato, anche per aiutare gli animali a proteggersi dagli insetti (mosche, zanzare, tafani). Sono da preferire i ripari senza pareti, le reti parasole oppure gruppi di alberi sufficientemente grandi. A determinate condizioni, durante l'estate questo tipo di strutture può anche essere utilizzato come protezione dal cattivo tempo. Quando gli spazi recintati non sono sufficientemente dotati di strutture naturali di protezione, per la detenzione permanente degli animali all'aperto è necessario realizzarne di artificiali, oppure, se si verificano condizioni climatiche estreme, gli animali devono essere condotti in un luogo ove possano mettersi al riparo (art. 36 cpv. 1 OPAn). L'utilizzazione di un riparo naturale implica il rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione sulle foreste; se viene realizzata una struttura di protezione occorre tener conto del diritto in materia di protezione delle acque e di pianificazione del territorio.

Normalmente la densità degli animali presenti nelle aree recintate determina un elevato calpestamento del **suolo** che, per quanto riguarda la sua compattezza, deve rispondere a notevoli sollecitazioni. Soprattutto dove gli animali sono soliti radunarsi, come ad esempio vicino a una rastrelliera, il suolo deve essere in uno stato tale da non nuocere alla salute degli unghioni (art. 6 cpv. 3 OPAn). In particolare il fango, mescolato a sterco e/o urina, può danneggiare seriamente corna e pelle. Per questa ragione, il suolo delle aree summenzionate deve essere rafforzato e pulito secondo necessità, oppure, ad esempio, si deve spostare regolarmente la rastrelliera, affinché la sollecitazione subita dal terreno venga ripartita sulle diverse aree del pascolo.

Nella detenzione all'aperto solitamente è il pascolo ad offrire **foraggio** agli animali. Pertanto la quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato (art. 36 cpv. 3 OPAn). Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati, come ad esempio una rastrelliera coperta (art. 6 cpv. 4 O animali da reddito e domestici). Il **fabbisogno di acqua** degli ovini può variare molto, ad esempio dipende molto dal contenuto dell'acqua nel foraggio, se producono latte e dal caldo. In ogni caso, gli ovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto (art. 53 cpv. 1 OPAn). In caso di calura, l'aver accesso all'acqua due volte al giorno potrebbe non essere sufficiente, pertanto l'acqua deve essere costantemente disponibile.

Al fine di poter reagire in modo tempestivo a problemi, incidenti o lesioni occorre **accudire** in modo continuativo gli animali. È necessario controllare giornalmente lo stato di salute ed il benessere degli animali (in particolare: stato di salute generale, lesioni, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie). Se sono previste delle nascite o in presenza di animali neonati, tale controllo va effettuato almeno due volte al giorno (art. 7 cpv. 2 O animali da reddito e domestici). Nella regione d'estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata (art. 7 cpv. 3).

Dimensione dei ripari

In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli ovini devono poter trovare posto contemporaneamente. Per i ripari si applicano i requisiti minimi disciplinati nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, devono essere rispettate le seguenti misure minime (art. 6 cpv. 1 O animali da reddito e domestici):

Ovini

	Agnelli	Animali giovani	Pecore ¹⁾	Arieti e pecore ¹⁾ senza agnelli		Pecore ¹⁾ con agnelli ²⁾	
	fino a 20 kg	20-50 kg	50-70 kg	70-90 kg	oltre 90 kg	70-90 kg	oltre 90 kg
Settore di riposo ricoperto da lettiera per capo ³⁾ , m ²	0.15	0.3	0.5	0.6	0.75	0.75	0.9

- 1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
- 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
- 3) Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).

Legislazione:

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (di seguito O animali da reddito e domestici)

Art. 6 OPAn

Protezione dalle condizioni meteorologiche

1. Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.

Art. 36 OPAn

Detenzione permanente all'aperto

1. Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.
2. Se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
3. La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.

Art. 53 OPAn

Foraggiamento

1. Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all'anno.
2. Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.

Art. 54 OPAn Tosatura

1. Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all'anno.
2. Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.

Art. 6 O animali da reddito e domestici Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio

1. In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all'allegato 2, tabelle 1-3.
2. Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
3. Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non può essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina.
4. Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati.

Art. 7 O animali da reddito e domestici Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

1. Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.
2. In vista di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno.
3. Nella regione d'estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata.
4. Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile.